

Prot. n. 134

Spedito il 22/12/2005

Al Sig. Ministro

S E D E

PARERE GENERALE N. 113

OGGETTO: Revisione classi dei corsi di studio - D.M. 270/04.

Adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005

Vista la Legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.M. del 3/11/1999, n.509;

Visti il D.M. del 4/8/2000 (pubbl. in S.O. n.170 a G.U. n.245 del 19/10/2000), il D.M. del 28/11/2000 (pubbl. su S.O. n. 17 a G.U. n.18 del 23/1/2000), il D.M. del 2/4/2001 (pubbl. su S.O. n. 136 a G.U. n. 128 del 5/6/2001) e il D.M. del 2/4/2001 (pubbl. su S.O. n. 136 a G.U. n. 128 del 5/6/2001);

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la nota del Sottosegretario On.le Siliquini, prot. n. 134 del 19 luglio 2005, di richiesta parere sulla revisione delle classi dei corsi di studio, ai sensi del D.M. 270/04, pervenuta al CUN il 1/8/2005, prot. n.1786;

Viste le bozze dei provvedimenti relativi all'oggetto, trasmesse con note ministeriali (D.G.U. - Uff. II), prot. n.4442 del 27/7/2005, pervenuta al CUN il 1/8/2005, prot. n.1789 e prot. n.5144 del 19/10/2005, pervenuta al CUN il 21/10/2005, prot. n.2170; .

Viste le note ministeriali (D.G.U. - Uff. II) prot. 141 (Segreteria) del 27/7/2005, pervenuta al CUN il 3/8/2005, prot. n.1803, che trasmette le proposte delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, prot. n. 4433 del 26/7/2005, pervenuta al CUN il 1/8/2005, prot. n. 1788, di comunicazione della disponibilità delle classi sul sito informatico e prot. n.5060 del 10/10/2005, pervenuto al CUN l'11/10/2005, prot. n. 2108, che trasmette in cartaceo le classi suddette;

Viste le ulteriori note ministeriali (D.G.U. - Uff. II) prot. n.5440 del 16/11/2005, pervenuta al CUN il 22/11/2005, prot. n.2314, di comunicazione errore materiale sulla classe L2 Biotecnologie, e prot. n. 5089 del 12/10/2005, relativa ad osservazioni sulla classe L24 Scienze psicologiche e L43 Tecniche psicologiche;

Vista la nota ministeriale (D.G.U. - Uff. II) prot. n. 5090 del 12/10/2005 pervenuta al CUN il 17.10.2005, prot. n. 2129;

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE  
ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Il CUN ha esaminato le classi di corsi di studio inviate dal MIUR ed ha espresso il proprio parere per ciascuna classe, indicando altresì le proposte di modifica da introdurre. Esse risultano dai testi allegati, che sono copia conforme dei testi telematici sui quali il CUN ha lavorato.

Oltre a tali indicazioni, che sono parte integrante del presente parere, il CUN esprime al sig. Ministro le seguenti

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

**Sull'applicazione della riforma degli ordinamenti didattici**

I Decreti ministeriali di emanazione delle nuove Classi di corsi di laurea e di laurea magistrale concluderanno la seconda fase della revisione degli ordinamenti didattici avviata con l'emanazione del D.M. 270/04, che sostituisce il D.M. 509/99.

Dopo tale emanazione si aprirà la fase dell'attivazione della nuova normativa, con il riordino dei Regolamenti Didattici da parte degli Atenei che, una volta approvati dal MIUR, sentito il CUN, definiranno i singoli Corsi di studio la cui attivazione è subordinata alla relazione favorevole dei Nuclei di valutazione dell'Università (D.M.270/04, art. 9, co. 2) e all'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero (D.M.270/04, art. 9, co. 3).

Oltre al vincolo di cui al ricordato co. 3 dell'art. 9, che dispone il rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale, la nuova normativa introduce altre modifiche di grande rilievo e problematicità quali la riduzione delle quota in CFU vincolati nelle classi e la separazione netta tra i due livelli delle lauree e delle lauree magistrali.

Le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio che le università dovranno applicare, verranno realizzate nel contesto di perduranti ristrettezze economiche e in presenza di alcuni aspetti di irrisolta contraddittorietà nel rapporto tra autonomia didattica degli atenei e vincoli ordinamentali nazionali, soprattutto per quanto concerne la formazione orientata alle professioni. Infatti, all'eccezione introdotta nel D.M. 270/04 relativa alle professioni forensi, per le quali è stato previsto da una norma nazionale un percorso a troncone unico finora riservato a corsi per i quali vi sia una normativa europea, si contrappone la sostanziale non applicazione, nelle proposte di classi pervenute, della possibilità di introdurre maggiori vincoli nazionali per i corsi orientati a specifiche professioni (D.M.270/04, art.10, co. 4, ). Inoltre, mentre il D.M.270/04 lascia - opportunamente - all'autonomia degli atenei l'esercizio della caratterizzazione in senso più o meno professionale dei propri percorsi (art. 3 , co. 4 ) nell'ambito delle classi, alcune proposte di classi di corsi di laurea pervenute all'esame del CUN appaiono esplicitamente destinate o solo a uno sbocco professionale (classe di scienze giuridiche; classe di tecniche psicologiche) o solo al proseguimento degli studi (classe di scienze psicologiche).

Le difficoltà e le contraddizioni qui rappresentate rendono opportuna la valorizzazione più ampia dell'autonomia degli Atenei, anche attraverso la predisposizione di una applicazione delle nuove classi in tempi e modi adeguati ad una piena e consapevole assunzione di responsabilità. Occorre infatti evitare che si inneschino applicazioni frettolose e parziali, nelle quali prevalga un adattamento formale rispetto ad una riorganizzazione meditata dell'offerta formativa in grado di risolvere le reali criticità evidenziate nei primi anni di applicazione del DM509/99.

Occorre, inoltre, che il quadro di riferimento normativo sia chiaro e costante, nei tempi e nei limiti, sin dall'inizio della fase di attuazione della riforma da parte degli Atenei. In particolare, la attuazione normativa relativa ai requisiti minimi ed al riconoscimento dei corsi da parte del MIUR dovrebbe assumere carattere di stabilità, introducendo subito, peraltro, alcuni miglioramenti, ad evitare soprattutto il ricorso ad adattamenti formali e sostanzialmente elusivi attraverso forzature del delicato equilibrio tra corsi di studio e curricula. Occorre, ancora, evitare che i valori di soglia

connessi con i "requisiti minimi" siano intesi come criteri assoluti, necessari ma anche sufficienti, senza prevedere da un lato un loro programmato raggiungimento per i corsi di effettiva nuova attivazione e, dall'altro, forme significative di incentivazione per il superamento dei minimi richiesti, al fine di garantire una elevata qualità dei corsi di studio.

Il possibile, se non prevedibile, aumento dell'offerta di corsi di laurea magistrale, facilitato dalla separazione netta tra i due livelli delle lauree, dovrà trovare meccanismi di razionalizzazione nella rigorosa determinazione dei criteri di accesso nell'ambito dei Regolamenti didattici degli atenei, nonché nella trasparente ed efficiente leggibilità della qualità nel Regolamento didattico di ciascun corso, nella banca dati dell'offerta formativa oltre che in una attenta ed efficace opera di monitoraggio a livello nazionale.

Inoltre occorre evitare semplicistiche valutazioni critiche della cosiddetta "proliferazione dei corsi di studio", la cui numerosità e differenziazione va inquadrata nel contesto dell'aumento della popolazione studentesca e soprattutto dell'incremento di articolazione e complessità della formazione terziaria, oltre che nella crescita delle istituzioni universitarie, talvolta disordinata e poco coerente con la funzione pubblica della formazione universitaria e con il mantenimento delle qualità accademiche necessarie anche in presenza di limitate risorse.

### **Sulle classi**

La "classe di corsi di studio" è stata introdotta dal D.M. 509/99, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia didattica delle Università. Infatti, la "classe", contenitore strutturante di corsi di studio dello stesso livello con il conseguimento, per la comune formazione essenziale, di un titolo dall'identico valore legale, permette un'ampia possibilità di diversificazione in relazione alle vocazioni locali e come risposta a specifiche esigenze del territorio, garantendo, al contempo, una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale per i diversi campi culturali e professionali.

La "classe", oltre a costituire l'elemento unificante dei corsi di studio in essa configurati, e, in quanto tale, anche l'elemento diversificante rispetto ai corsi di altre classi, ha assunto il significato di espressione complessiva dello spettro ampio e articolato delle sue potenzialità formative e occupazionali. In questo senso, sono da ritenersi fisiologici margini di intersecazione e di sovrapposizione tra corsi di studio di classi contigue, che sono comunque sufficientemente differenziati per il diverso corpo formativo essenziale. Si deve peraltro osservare che la nuova articolazione, come pure quella precedente, non riesce a prefigurare completamente tutte le esigenze formative, persistendo pochi, ma significativi, campi culturali e occupazionali non del tutto inquadrabili nel sistema delle classi.

La classe è stata mantenuta nel quadro delineato dal D.M.270/04, ma la rigidità della cornice unitaria per l'esercizio dell'autonomia didattica è stata indebolita sia attraverso la riduzione delle categorie di attività formative determinate a livello nazionale (base e caratterizzanti per le lauree e solo caratterizzanti per le magistrali) sia con la riduzione complessiva del numero di crediti vincolati. La definizione del limite di CFU vincolabili a livello nazionale (nelle classi) come limite superiore piuttosto che inferiore, attraverso la formula (peraltro introdotta nel decreto a pareri acquisiti) "non superiore al 50 % dei crediti" al posto di "non inferiore al 50 %" per i corsi di laurea e «non superiore al 40%» per le lauree magistrali (D.M. 270/04, art. 10, commi 2 e 4 rispettivamente), costituisce un segnale di indirizzo: l'esaltazione dell'autonomia, attraverso la limitazione del vincolo nazionale a quanto sufficiente a garantire un nucleo formativo unitario della classe e lo specifico valore legale che ne deriva.

Nel nuovo contesto normativo, la funzione di quadro unificante e differenziativo della classe risulta, quindi, prevalere rispetto a quella di rappresentazione dell'intero spettro dei campi di competenza e di applicazione, indicativa dell'insieme di tutte le sue articolazioni e potenzialità. Questa funzione era, peraltro, più agevolmente risolta nel D.M. 509/99, che prevedeva la determinazione nazionale di tutte le tipologie di attività formative che devono essere definite in ogni ordinamento didattico di corso di studio.

Nella costruzione delle nuove classi, spesso, l'esigenza di rappresentare le potenzialità formative nell'intero loro spettro ha prevalso sull'attenzione alla definizione degli elementi formativi più specifici e unificanti, attraverso l'incremento, anche notevole, del numero dei SSD elencati soprattutto tra le attività caratterizzanti, e, spesso, senza vincolare i CFU attribuiti agli ambiti. Ciò anche in casi nei quali la mancata o la parziale applicazione del vincolo non appare funzionale alle caratteristiche del contesto formativo (numero necessariamente elevato di SSD e ambiti; elevata differenziazione di possibili profili professionalizzanti).

La scelta di non vincolare ambiti (e quindi di non garantirne l'applicazione in tutte le sedi) appare poi particolarmente preoccupante nelle attività formative di base, con particolare riferimento a quelle aree che richiedono una solida preparazione scientifica. Nei nuovi schemi delle classi di Lauree e di Lauree Magistrali si osserva spesso addirittura un'ulteriore contrazione dei crediti dedicati alla formazione di base soprattutto nell'area delle Scienze rispetto alle classi vigenti. Ciò è in sostanziale contraddizione con le esigenze del Paese.

### **Sull'intervento del CUN**

Sulle singole classi, l'intervento del CUN è stato orientato, accanto a proposte di modifica di carattere correttivo o integrativo specifico o tendenti ad una maggiore omogeneità, verso una più puntuale definizione delle competenze essenziali e comuni, ove possibile, negli obiettivi formativi e, soprattutto, verso il consolidamento, anche attraverso l'uso del vincolo agli ambiti, della formazione di base. Particolare attenzione è stata posta al consolidamento e al rafforzamento della formazione matematica e informatica, fisica e chimica, nelle classi di area scientifica e in quelle dove appariva opportuno.

Il CUN, inoltre, propone l'annullamento, in tutte le classi ove presente, dell'elencazione delle professioni ISTAT (tranne che per quelle dell'area sanitaria), sia perché talora essa rappresenta in modo fuorviante le professionalità senza raccordarle alle definizioni europee, sia perché in genere le professionalità proposte non possono trovare piena ed immediata corrispondenza nel reale significato della formazione universitaria, quasi sempre di carattere pre-professionale, anche quando molto orientata in tal senso. Il carattere peculiare della formazione universitaria, che la distingue nettamente dalla formazione professionale, sta nella sua ampia base culturale e metodologica (riaffermata anche nel D.M. 270/04, art.3 c.4) volta all'acquisizione di un sapere critico, che garantisca, oltre ad una solida base culturale, ampia flessibilità e adattabilità ai diversi contesti occupazionali e una reale capacità di autonomia anche dal punto di vista decisionale. In tal senso, la formazione offerta dall'università si differenzia da quella di altri enti e istituzioni, anche di elevata qualificazione.

Il CUN ha considerato l'opportunità di raccordare la struttura formativa definita dalle proposte di riordino delle Classi (nonché le proposte originariamente approvate dai tavoli tecnici e dal tavolo di coordinamento) con quella delle classi attualmente vigenti introducendo, dove necessario e possibile, proposte di modifica che facilitino la transizione nei nuovi ordinamenti.

Il CUN propone, inoltre, di modificare l'elenco dei SSD dell'area matematica per la formazione "istituzionale" di base in corsi di laurea diversi da quelli matematici secondo la formula: "da MAT 01 a MAT 09". Tale espressione - applicabile a tutti i complessi disciplinari in contesti formativi analoghi, - comprensiva di tutti i SSD dell'area - indica la possibilità di riconoscere la competenza all'insegnamento di base a tutti i docenti inquadrati in uno dei SSD dell'area stessa.

Tra quelle indicate negli allegati per le singole classi, il CUN sottolinea infine le seguenti modifiche ed osservazioni :

- Parere non favorevole all'istituzione della classe L 43, Tecniche psicologiche, proposta non conforme con quella del Tavolo tecnico pertinente, in quanto finalizzata esclusivamente ad una figura professionale controversa, priva di prospettive di accesso a una classe magistrale, priva di corrispondenza con validi percorsi formativi. Contestuale proposta di riformulazione e di diversa denominazione, come L-24 Scienze e Tecniche psicologiche della classe L-24 Scienze Psicologiche, in quanto più valida e coerente, secondo le indicazioni del Tavolo tecnico.

- Parere non favorevole alla istituzione della Classe L-14, Scienze dei servizi giuridici, a meno che non si provveda alla contestuale istituzione di una Classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi giuridici triennali.

- Presa d'atto della proposta di un doppio percorso per la formazione magistrale in Architettura e Ingegneria edile e - Architettura, attraverso una classe a troncone unico secondo la normativa europea ed una classe magistrale costruita su 120 CFU, che fa seguito alla classe triennale L17, Scienze dell'architettura, corrispondente alla attuale diversificazione delle scelte formative nelle diverse sedi. Il CUN, pertanto ritiene accettabile la formulazione che prevede accanto al percorso quinquennale anche un percorso biennale magistrale.

- In relazione alle classi di area medica, il CUN concorda con la conformazione relativa alle classi a ciclo unico della classe magistrale di Medicina e Chirurgia (LM41), al fine di non creare discontinuità con l'ordinamento vigente della classe specialistica 46S e di rispettare le indicazioni comunitarie in merito alla formazione del medico. Per quanto riguarda la classe magistrale a ciclo unico di Odontoiatria e protesi dentaria (LM46), il CUN approva il passaggio del corso da 5 a 6 anni al fine di migliorare lo standard di preparazione dell'odontoiatra.

In relazione alle quattro classi di laurea L/FNT 1, 2, 3, 4, e alle quattro laurea magistrale LM/FNT 1,2,3,4, delle professioni sanitarie, pur tenendo conto delle indicazioni del Tavolo tecnico, si è ritenuto opportuno di reintrodurre SSD e ambiti al fine di garantire la preparazione culturale dei laureati delle professioni sanitarie.

## **Raccomandazioni**

In vista della applicazione delle nuove classi, il CUN ritiene opportuno, evidenziare alcuni elementi critici particolarmente significativi, manifestatisi già nelle fasi della prima attuazione della riforma dell'autonomia didattica, e sollecita tutti gli attori del processo formativo ad attivarsi per mitigarli o, eliminarli.

- A fronte di una talora non coordinata ed eccessiva frammentazione delle unità didattiche (insegnamenti e moduli), appare opportuna la ricerca e la definizione, almeno per comparti omogenei, di un'unità formativa-base, cui corrisponda un valore-base unificante in CFU. Altrettanto opportuno appare mitigare le differenze nella attribuzione a ciascun credito di ore di attività didattica, soprattutto frontale.

- E' da rilevare, altresì, che una eccessiva frammentazione degli insegnamenti non solo rende incerto il conseguimento degli obiettivi formativi, ma costituisce anche un inutile appesantimento e una immotivata dispersione dell'impegno dello studente.

- Per la formazione di base, ma anche per quella caratterizzante, soprattutto quando orientata a specifiche professioni, appare opportuno un coordinamento nella definizione dei contenuti e nel corrispondente numero di CFU assegnati. Più in generale, occorre provvedere affinché il credito formativo universitario, nell'applicazione del suo riconoscimento nei trasferimenti di sede o di

corso, non renda difficile la comparabilità dei percorsi e faciliti la mobilità studentesca, piuttosto che frenarla.

- La diversificazione eccessiva nella denominazione dei corsi di studio - in particolare di molti corsi consolidati e orientati a ben definiti ambiti culturali e professionali - risulta spesso fuorviante e so sostanzialmente non corrisponde alla formazione erogata. Peraltro, una proliferazione di denominazioni, anche se ancorate alla denominazione unificante della classe di appartenenza, produce confusione e disorientamento, non compensati da un ipotetico incremento di attrattività.

- La possibilità di riconoscere come CFU competenze significative e coerenti acquisite attraverso attività lavorative pregresse o attraverso una formazione di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia partecipato una istituzione universitaria, introdotta dal D.M.509/99 e confermata dal D.M.270/04 (art. 5, c. 7) rappresenta uno dei punti più significativi della nuova normativa. Tuttavia occorre evitare che l'applicazione sia travisata e realizzata in entità e modalità tali da mortificare il significato stesso della formazione universitaria, con grave danno di sostanza e di immagine. Il CUN ritiene necessario il ricorso ad uno specifico intervento normativo e suggerisce che sia definito un limite superiore di 60 CFU. Inoltre i CFU riconoscibili in base alla pregressa attività lavorativa non devono, di norma, essere equiparati quelli acquisibili attraverso la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento dei relativi esami di profitto. Infatti, l'insegnamento universitario ha (o dovrebbe avere) carattere di formazione critica e, come tale, non è mai, o quasi mai, completamente corrispondente alle conoscenze e alle competenze acquisibili attraverso l'esercizio professionale.

Il CUN infine sottolinea con favore l'attenzione rivolta dal D.M. 270/04 al raccordo tra percorsi culturali e formazione professionale. Tuttavia, non può non esprimere perplessità e preoccupazione per il ruolo, talvolta anomalo, che viene attribuito agli ordini professionali.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE